



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI AMBITI DELLA  
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PROVINCIALE**  
(in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs. 142/2011)

Emanato con D.R. n. 390 del 8 luglio 2013



---

**Regolamento disciplinante gli ambiti della contrattazione integrativa provinciale**

**INDICE**

Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	2
Art. 2 - Materie contemplate dal presente regolamento.....	2
Art. 3 - Disciplina degli istituti incentivanti .....	2
Art. 4 - Istituti contrattuali rimessi al CCI relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro .....	2

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento definisce le materie riservate al Contratto Collettivo Integrativo di lavoro (di seguito CCI), ulteriori rispetto a quelle già previste dall' art. 7, co. 1 lett. b) del D.Lgs. 142/2011, al fine di stabilire un sistema di adeguamento retributivo e sviluppo di carriera del personale dell'Ateneo che consenta la valorizzazione della flessibilità interna e la differenziazione del trattamento economico in relazione a criteri di merito, che tengano conto anche dell'apporto individuale, riferiti a: obiettivi generali di Ateneo, obiettivi di Struttura, incarichi speciali e attribuzione temporanea di particolari funzioni di responsabilità, valorizzazione delle eccellenze e maggior grado di flessibilità della prestazione lavorativa.
2. In particolare, il presente Regolamento definisce gli istituti che, in virtù della specificità ed autonomia riconosciute dal D.Lgs. n. 142/2011 all'Università degli Studi di Trento, possono essere disciplinati dal CCI nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale, anche in deroga a quanto previsto dal vigente CCNL Università.
3. Il presente Regolamento introduce e disciplina, inoltre, istituti innovativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro che, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 142/2011, possano consentire la valorizzazione della flessibilità.

**Art. 2 - Materie contemplate dal presente Regolamento**

1. Le materie non riservate dal presente Regolamento al CCI continuano ad essere disciplinate dal CCNL. In relazione a tali materie, qualora previsto dal CCNL, può essere attivato un ulteriore livello di contrattazione a livello di Ateneo.
2. Le materie e gli istituti contrattuali riservati dal presente Regolamento al CCI, che non siano da esso disciplinati, rimangono regolati dal CCNL del comparto Università.
3. Il presente Regolamento individua le materie e gli istituti applicabili al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. Al personale CEL e ai dirigenti le disposizioni relative agli istituti disciplinati nel presente Regolamento si applicano solo ove espressamente previsto dal CCI.

**Art. 3 - Disciplina degli istituti incentivanti**

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 142/2011, al CCI spetta la realizzazione di un sistema di adeguamento retributivo e di sviluppo di carriera che consenta la valorizzazione della flessibilità interna e la differenziazione del trattamento economico in relazione a criteri di merito.
2. Ai fini di cui al comma 1, al CCI compete, in particolare, la definizione di un nuovo e specifico sistema premiale sia individuale che collettivo, direttamente collegato al raggiungimento di obiettivi specifici di Ateneo, di struttura, individuali o di progetto.
3. Al CCI spetta, inoltre, il compito di armonizzare l'insieme degli istituti previsti dal nuovo sistema incentivante di cui al comma precedente, con quelli già previsti nelle vigenti disposizioni regolamentari di Ateneo.

**Art. 4 - Istituti contrattuali rimessi al CCI relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro**

1. In virtù della specificità ed autonomia riconosciute all'Ateneo dal D.Lgs. n. 142/2011, il CCI disciplina, anche in deroga alla corrispondente disciplina contenuta nel CCNL, le seguenti materie ed istituti relativi alla gestione del rapporto di lavoro:
  - a) orario di lavoro, con particolare riferimento all'introduzione di modelli di orario plurisettimanale e altri istituti, anche di carattere innovativo, volti alla flessibilizzazione della durata e collocazione prestazione lavorativa;



---

**Regolamento disciplinante gli ambiti della contrattazione integrativa provinciale**

- b) istituti in tema di conciliazione tra vita professionale e personale quali, esemplificativamente, il telelavoro, il part time, il lavoro ripartito;
- c) assenze dal servizio legate alla fruizione di congedi o permessi al fine di garantire una maggiore integrazione tra la funzionalità delle strutture e le esigenze dei singoli dipendenti;
- d) modalità innovative di svolgimento della prestazione lavorativa in un'ottica di efficiente organizzazione delle risorse umane da parte del responsabile;
- e) rapporto di lavoro a tempo determinato;
- f) criteri relativi alla reperibilità del dipendente fuori orario di servizio, al fine di garantire il necessario supporto alle strutture nel caso di eventi straordinari non prevedibili;
- g) previdenza complementare;
- h) criteri relativi al riconoscimento di fringe benefits a favore del personale.